

(N. 1785-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con tutti i Ministri

NELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

Comunicata alla Presidenza il 26 ottobre 1951

Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale » (Cassa per il Mezzogiorno).

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 10 agosto 1950, n. 646, veniva istituita la Cassa per il Mezzogiorno allo scopo di svolgere un programma decennale di opere straordinarie di pubblico interesse a favore delle Regioni Meridionali e delle Isole, giustamente definite come « zone depresse ».

Questa legge non contemplava il settore dell'industrializzazione (all'infuori delle opere inerenti agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli), mentre deve riconoscersi che lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e delle Isole, pur dovendo neces-

sariamente trovare la sua base fondamentale nell'agricoltura, deve altresì consolidarsi in una sana industrializzazione.

Allo scopo di consentire la partecipazione del capitale straniero a questo nuovo sforzo il Governo ha predisposto lo schema di disegno di legge n. 1785 che si intitola appunto « Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della Cassa per il Mezzogiorno ».

Con questo schema la Cassa è autorizzata ad assumere prestiti esteri per una durata superiore al periodo decennale previsto per la

sua attività, in eccedenza ai fondi di dotazione — ed anche se non in corrispondenza delle quote di ammortamento (e cioè in deroga al terzo comma dell'articolo 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646), sempre però alle condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione della Cassa ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro — oggi del Bilancio — sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (cioè con le modalità previste al n. 2 del citato articolo 16).

In definitiva alla Cassa per il Mezzogiorno vengono consentite nuove possibilità finanziarie per l'integrazione dei suoi compiti istituzionali, e vengono assegnati ulteriori e più ampi obiettivi.

La Commissione ritiene utile che anche l'Italia meridionale e le Isole possano assicurarsi, anche per l'industrializzazione, i vantaggi derivanti da una più stretta collaborazione economica internazionale, e nello stesso tempo che possa essere consentito all'economia nazionale una integrazione per lo sforzo che il Paese deve compiere per il risollevarlo e lo sviluppo economico, e quindi sociale, del Mezzogiorno e delle Isole.

Non può tacersi, in proposito, che la Cassa era già autorizzata dall'articolo 16 della legge istitutiva, ma si intende per il periodo decennale di attività, ad assumere prestiti esteri che potevano essere garantiti dallo Stato (garanzia da concedersi dal Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a' termini del quarto comma dell'articolo 16 della legge istitutiva della Cassa).

È bene porre in rilievo che l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede:

a) che al termine del decennio 1950-1960 sarà provveduto a determinare l'organo o l'ente cui sarà attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti; la determinazione sarà fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) che il controvalore in lire dei prestiti potrà essere utilizzato, sia per l'ulteriore sviluppo dei programmi di cui all'articolo 1 della legge istitutiva della Cassa, sia per la concessione di finanziamenti destinati alla realizza-

zione di specifici progetti — che servono a facilitare il processo di industrializzazione e ad integrare gli scopi di valorizzazione del Mezzogiorno perseguiti dalla Cassa.

Naturalmente il disegno di legge prevede che la garanzia statale prevista nel citato articolo 16 della legge istitutiva sia valida anche per il periodo posteriore al termine di durata della Cassa;

c) che le norme per la concessione dei finanziamenti da effettuarsi con i prestiti esteri, saranno stabilite nel regolamento da emanarsi per la legge 10 agosto 1950, n. 646.

d) che per gli scopi della legge potranno anche essere utilizzati gli interessi di cui all'articolo 17 della predetta legge;

e) che resta attribuita alla Cassa la facoltà di affidare, in tutto o in parte, l'amministrazione dei finanziamenti ad Enti od Istituti finanziari di diritto pubblico, o ad Enti da essa promossi, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1 della ricordata legge 10 agosto 1950, n. 646, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

\* \* \*

In relazione a questi punti la Commissione osserva:

non può tacersi che la mancanza di modalità ben definite per la utilizzazione dei prestiti ed il rinvio al futuro regolamento della Cassa, ha destato viva perplessità in chi teme che questo potrebbe consentire una eccessiva facoltà discrezionale agli organi della Cassa, tanto più che i finanziamenti possono essere destinati anche alla realizzazione di specifici progetti.

È per questo che la Commissione auspica che il regolamento previsto nell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sia emanato al più presto, mentre è certa che dell'utilizzazione dei prestiti debba essere informato il Parlamento, in conformità al principio sancito nella prima parte dell'articolo 4 della legge istitutiva della Cassa.

Altra perplessità ha generato la formulazione del terzo comma dell'articolo 1, che potrebbe lasciar presumere che la Cassa voglia attribuirsi funzioni bancarie.

La Commissione, ad evitare ogni equivoco ha ritenuto di dover modificare nei termini risultanti dall'apposito emendamento il quarto comma dell'articolo 1 del disegno di legge.

In proposito, la Commissione ha rilevato che nel Mezzogiorno e nelle Isole operano le sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, di Sicilia e di Sardegna, create appunto allo scopo di effettuare le operazioni di credito per lo sviluppo industriale dell'Italia meridionale e delle Isole.

È ovvio rilevare che l'esercizio del credito di finanziamento alle industrie comporta esperienza ed attrezzatura particolare (che la Cassa potrebbe acquistare solo a costo di tempo e di ingenti oneri di spesa), e che non si può prescindere dalla necessità di una stretta aderenza ai problemi delle zone interessate nonché di una organizzazione bancaria periferica. Ne è d'altronde possibile trascurare il fatto che le predette sezioni speciali continuerebbero ad operare creando un inutile doppione.

È per questo che la Commissione ha ritenuto di dover escludere la facoltà nella Cassa di una gestione bancaria diretta, ed ha ritenuto di dover utilizzare per le nuove necessità le accennate sezioni di credito industriale.

Naturalmente per assicurare il coordinamento tra economia agraria ed industriale e per consentire quella unitarietà di indirizzo indispensabile per la risoluzione del problema meridionale, alla Cassa (alla quale dovranno

essere indirizzate le domande di finanziamento) competerà il potere di direttiva e di decisione, mentre alle tre sezioni — a ciascuna nella zona assegnata dalle leggi vigenti — sarà affidata la completa istruttoria dei prestiti ed, una volta approvata l'operazione, il relativo servizio. La Commissione però ha ritenuto opportuno stabilire che la misura delle provvigioni debba essere stabilita nel regolamento.

È ovvio infine rilevare che la Cassa, nella ripartizione dei finanziamenti non è vincolata alle aliquote stabilite nell'articolo 1 della legge 9 maggio 1950, n. 261.

La Commissione ha ritenuto utile, la proposta contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge che prevede che il Consiglio di amministrazione della Cassa nomini, nel proprio seno, un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre al Presidente e ne determini le attribuzioni con deliberazione che però deve essere sottoposta all'approvazione del Comitato dei Ministri previsto all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

La disposizione mira a snellire la procedura delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa già oberato dalla mole dei provvedimenti che aumenterebbe per i nuovi compiti.

Con l'emendamento accennato la Commissione vi propone, onorevoli Colleghi, l'approvazione del disegno di legge.

SANNA RANDACCIO, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Qualora la durata dei prestiti contratti all'estero dalla « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale » (Cassa per il Mezzogiorno) ecceda il decennio 1950-60 di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, prima del termine di detto periodo sarà provveduto a determinare l'organo o l'ente, cui sarà attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti stessi. Tale determinazione sarà effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

In deroga al terzo comma dell'articolo 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, i prestiti contratti all'estero dalla Cassa possono essere assunti — ferma l'osservanza delle modalità previste al n. 2 dell'articolo medesimo — anche in eccedenza alle dotazioni di questa e non in corrispondenza alle quote di ammortamento di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della legge medesima. Il controvalore in lire di tali prestiti potrà essere utilizzato, sia per l'ulteriore sviluppo dei programmi di cui all'articolo 1 della legge anzidetta, sia per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di specifici progetti che servano a facilitare il processo di industrializzazione del Mezzogiorno e ad integrare gli scopi di generale valorizzazione del Mezzogiorno perseguiti dalla Cassa.

La garanzia statale sui prestiti contratti all'estero dalla Cassa, da concedersi a norma del presente articolo con le modalità di cui al quarto comma del predetto articolo 16 della legge, è valida anche per il periodo posteriore alla cessazione della Cassa stessa.

Nel regolamento alla legge sull'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno saranno stabilite le norme per la concessione dei finanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo, per i quali potranno pure, parzialmente, essere utilizzati gli interessi di cui all'articolo 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646, restando attribuita alla Cassa la facoltà

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Nel regolamento alla legge sull'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno saranno stabilite le norme per la concessione dei finanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo, per i quali potranno pure parzialmente, essere utilizzati gli interessi di cui all'articolo 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

di affidare, in tutto o in parte, l'amministrazione dei finanziamenti ad enti od istituti finanziari di diritto pubblico o ad enti da essa promossi, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1 della ricordata legge, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nominerà nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il Presidente, e ne determinerà le attribuzioni.

La relativa deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

La istruttoria dei prestiti ed, una volta approvata l'operazione, il relativo servizio saranno affidati, per quanto concerne le rispettive zone di loro competenza, agli Istituti finanziari di diritto pubblico già designati dalle leggi vigenti per l'esercizio delle operazioni di credito per lo sviluppo industriale dell'Italia meridionale e delle Isole.

Nelle zone non servite dai predetti istituti la istruttoria dei prestiti e il relativo servizio saranno affidati ad Enti od Istituti finanziari, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, della ricordata legge 10 agosto 1950, n. 646, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La misura delle provvigioni sarà stabilita nel regolamento.

Art. 2.

*Identico.*